

COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

NORMATIVA

- D.M. del 20.12.91 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
- Legge 15.1.92 n. 21 (Legge Quadro)
- D. Lgs. del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada)
- D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)
- Legge Regionale del 6.9.93 n. 67 (Norme in materia di trasporto persone)
- Delib. Reg. del 1.3.95 n. 131 (Criteri per la redazione dei regolamenti)

Approvato con delibera C.C. n	del	
Pubblicato all'albo Pretorio in data: _		
Divenuto esecutivo in data:		

INDICE

INDICE	2
Art. 1 Principi generali	
Art. 2 Definizione dei servizi	3
Art. 3 Altre tipologie di servizio	3
Art. 4 Disciplina dei servizi	3
Art. 5 Figure giuridiche di gestione	3
Art. 6 Condizioni d'esercizio	
Art. 7 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea	4
Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio	
Art. 9 Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura o motocarrozzetta	
Art. 10 - Impedimenti soggettivi	
Art. 11 Numero delle autorizzazioni per autovetture o motocarrozzette	
Art. 12 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni	
Art. 13 Contenuti del bando di concorso	
Art. 14 Titoli e Criterio di valutazione.	
Art. 15 Formazione della graduatoria	
Art. 16 Assegnazione delle Autorizzazioni	
Art. 17 - Validità delle autorizzazioni.	
Art. 18 Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozzetta	
Art. 19 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	
Art. 20 Prestazione del servizio	
Art. 21 - Rimesse per il servizio n.c.c.	
Art. 22 Caratteristiche delle autovetture e delle motocarrozzette	
Art. 23 Contachilometri	
Art. 24 Contrassegni per le autovetture e le motocarrozzette	
Art. 25 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	
Art. 26 Prestazione del servizio	
Art. 27 Interruzione del trasporto.	
Art. 28 Trasporto persone portatrici di handicap	
Art. 29 Rimesse per il servizio n.c.c.	
Art. 30 Collaborazione alla guida	
Art. 31 Tariffe per il noleggio svolto con autovettura o motocarrozzetta	
Art. 32 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozzette	
Art. 33 Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche	
Art. 34 Comportamento del noleggiatore durante il servizio	
Art. 35 Comportamento dell'utente durante il servizio	
Art. 36 Addetti alla vigilanza	
Art. 37 Sanzioni amministrative	
Art. 38 Violazioni e sanzioni	
Art. 39 Responsabilità nell'esercizio del servizio	
Art. 48 Reclami sul servizio	
Art. 49 Decadenza dell'autorizzazione	
Art. 50 Revoca dell'autorizzazione	
Art. 51 Rinuncia all'autorizzazione	
Art. 52 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione	16
Art. 53 Approvazione del regolamento	16
Art. 54 Abrogazione delle disposizioni precedenti	
Art. 55 Norme transitorie	

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

- 1. . Il servizio di noleggio con conducente (n.c.c.) è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
- 2. E' escluso dalle norme del presente regolamento, il trasporto pubblico di linea.

ART. 2 DEFINIZIONE DEI SERVIZI

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.

ART. 3 ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZIO

1. Allo scopo di istituire nuove tipologie di servizio che avessero per finalità lo sviluppo nell'ambito urbano di un sistema di trasporto collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, L'amministrazione Comunale, verifica, attraverso uno studio di fattibilità, la possibilità che anche gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia, possano effettuare tali tipologie di servizio.

ART. 4 DISCIPLINA DEI SERVIZI

- 1. I servizi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.
- 2. I servizi di cui all'art. 3 saranno disciplinati da apposito provvedimento adottato dall'Amministrazione Comunale.
- 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme comunitarie, le leggi dello Stato e della Regione Toscana, gli usi e consuetudini.

ART. 5 FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

- 1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443.
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
- d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice civile.

ART. 6 CONDIZIONI D'ESERCIZIO

- 1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
- 2. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
- 3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
- 4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

ART. 7 SERVIZIO SOSTITUTIVO O INTEGRATIVO DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, il Comune, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 12 e 13 della L. 21/92, può autorizzare i veicoli immatricolati in servizi pubblici non di linea all'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari dell'autorizzazione di n.c.c. ed il concessionario dei servizi di linea, secondo quanto stabilito all'art. 12, comma 7, della L.R. 14/84. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.
- 3. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
- 4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Art. 9 Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura o motocarrozzetta

- 1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura o motocarrozzetta è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

- non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- essere iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibii ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21;
- non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Stazzema, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.
- essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 12;
- e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio;
- f) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, così come definita dall'art.7 del presente Regolamento;
- g) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- h) non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
- i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

ART. 10 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

- 1. Costituiscono impedimenti soggettivi:
- essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione:
- essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - o 27.12.1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - o 31.5.1965 n. 575 e succ. mod. (antimafia);
- essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva.
- 2. Il responsabile del procedimento acquisisce dall'interessato l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, circa le condizioni di cui al comma 1, fatta salva la successiva verifica d'ufficio.

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta, l'Amministrazione comunale stabilisce il numero della autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1.3.95.

Art. 12 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

- 1. Le autorizzazioni per l'esercizio di servizio di n.c.c. sono assegnate a singoli in seguito a pubblico concorso per titoli, formando apposita graduatoria.
- 2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.
- 3. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone il numero di autorizzazioni da rilasciare e/o l'aumento dell'organico .
- 4. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7.8.90 n. 241.
- 3. La graduatoria, di cui al successivo art. 15, ha validità triennale dalla sua data di approvazione ed a essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

ART. 13 CONTENUTI DEI BANDO DI CONCORSO

- 1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni:
 - c) i criteri di valutazione dei titoli;
 - d) l'indicazione di ulteriori titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 15;
 - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - f) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio:
 - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - h) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
- 2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

ART. 14 TITOLI E CRITERIO DI VALUTAZIONE

- 1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) Titolo di studio: laurea punti 5; diploma scuola secondaria punti 4; licenza media inferiore punti 2;
 - b) Conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo punti 1,5 a lingua; conoscenza specialistica documentata: 1 ulteriore punto per ogni lingua;
 - c) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il n.c.c. punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3;

- d) servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di n.c.c o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli di soccorso o di veicoli comunque adibiti a servizio pubblico punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3;
- e) Essere soci di consorzi aventi un numero di soci non inferiore a sei e tra l'oggetto sociale il noleggio con conducente punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3.
- f) Residenza a Stazzema o nei comuni limitrofi: punti 3.
- g) Dichiarazione di impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili come previsto dall'art. 8 commi 2 e 3 del presente Regolamento: punti 3

ART. 15 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- 1. L'Ufficio competente procede all'esame delle domande e predispone la graduatoria dei candidati sulla base dei criteri di cui all'articolo precedente. La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento.
- 2. A parità di punteggio, l'essere stato dipendente di un'impresa di n.c.c. per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di n.c.c..
- 3. A ulteriore parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane di età.

ART. 16 ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1. Le autorizzazioni sono assegnate entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria. A tal fine viene data formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui **all'art. 9**. Successivamente l'Ufficio competente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
- 2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.
- 3. Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra previsti, o non ottemperi a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 9, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria approvata e pubblicata.
- 4. Le autorizzazioni sono rilasciate secondo le disposizioni della Motorizzazione Civile in materia d i immatricolazione dei veicoli, comunque, il titolare dell'autorizzazione dovrà far annotare sulla medesima gli estremi identificativi del veicolo (Targa e data immatricolazione o di Passaggio di proprietà) da parte dell'ufficio comunale.

ART. 17 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accettarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora si sia verificata

la perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalla normativa in materia, in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.

2. Il titolare dell'autorizzazione di n.c.c. è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi.

Art. 18 Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozzetta

- 1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
- 2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
- a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessanta anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
- 3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura e motocarrozzetta, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
- 4. Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
- 5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura o motocarrozzetta, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

ART. 19 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare

ART. 20 PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 2. I titolari di autorizzazione di n.c.c. possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentono. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio nazionale.
- 3. L'inizio del servizio avviene con partenza dell'autovettura dalla rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
- 4. E' vietata la sosta in posteggi di stazionamento, su suolo pubblico.
- 5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di n.c.c. sono effettuate c/o le rispettive rimesse o le sedi dei vettori.

ART. 21 - RIMESSE PER IL SERVIZIO N.C.C.

- 1. La rimessa, luogo ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza e presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, deve essere ubicata nel territorio del Comune. Per rimessa si intende intesa come luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio n.c.c.. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normative edilizia ed urbanistica, alla destinazione d'uso.
- 2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art.7 lettere b) e c) della L. 21/92, lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

ART. 22 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE E DELLE MOTOCARROZZETTE

- 1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
- 2. Le autovettura adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
- 3. In caso di sostituzione dell'autovettura o motocarrozzetta, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 20, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
- 4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove licenze che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

ART. 23 CONTACHILOMETRI

- 1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
- 2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

ART. 24 CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE E LE MOTOCARROZZETTE

- 1. Le autovetture e le motocarrozzette adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:
- "NOLEGGIO";
- "Comune di Stazzema" e lo stemma del Comune
- 2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
- sulla parte superiore, la scritta "Comune di Stazzema", "N.C.C. e "Anno di Rilascio";
- al centro lo stemma del Comune:
- nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
- 3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione.
- 4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale e depositati presso l'ufficio comunale competente.
- 5. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie, se non espressamente autorizzate.

ART. 25 INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare

ART. 26 PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 2. I titolari di autorizzazione di n.c.c. possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentono. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio nazionale.
- 3. L'inizio del servizio avviene con partenza dell'autovettura dalla rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
- 4. E' vietata la sosta in posteggi di stazionamento, su suolo pubblico.
- 5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di n.c.c. sono effettuate c/o le rispettive rimesse o le sedi dei vettori.

ART. 27 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 28 TRASPORTO PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestatamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
- 2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 29 RIMESSE PER IL SERVIZIO N.C.C.

- 1. La rimessa, luogo ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza e presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, deve essere ubicata nel territorio del Comune. Per rimessa si intende intesa come luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio n.c.c.. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normative edilizia ed urbanistica, alla destinazione d'uso.
- 2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art.7 lettere b) e c) della L. 21/92, lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

ART. 30 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

- 1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
- 2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
- 3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Comune, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.
- 4. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano a conoscenza delle nozioni fondamentali indicate nella prova d'esame di cui all'art. 11 comma 3.

ART. 31 TARIFFE PER IL NOLEGGIO SVOLTO CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA

- 1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
- 2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
- 3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 32 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozzette

- 1. Per la sostituzione di autovetture o motocarrozzette immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, può essere autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
- a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione;
- b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
- d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
- 2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

ART. 33 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE

- 1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura e autobus con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dal Comune.
- 2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio comunale competente, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto all'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione con la quale dichiara di continuare l'attività.
- 3. Nel quinquennio che separa le verifiche generali di cui al comma 1, il Comunale dispone una verifica tecnica ed estetica dei veicoli adibiti al servizio tesa all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale, previsti dal Codice della Strada e dal presente regolamento.
- 4. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, si procederà alla sospensione delle relative autorizzazioni, fino all'ottemperanza di quanto previsto.

Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 50.

ART. 34 COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

- 1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di
- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;

- e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se trattasi di autobus;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
- i) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura un contrassegno adesivo contenente i seguenti dati: Comune di Stazzema Servizio Polizia Amministrativa Ufficio Vetture Pubbliche, il numero di telefono e il numero dell'autorizzazione;
- j)ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- k) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
- 2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali o ferroviarie, quando previsto;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

ART. 35 COMPORTAMENTO DELL'UTENTE DURANTE IL SERVIZIO

- 1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

ART. 36 ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente all' Ufficio di Polizia Municipale di Stazzema e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

ART. 37 SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.81 n. 689;

- b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.
- 2. L'Amministrazione comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
- 4. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
- 5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente trasmette la documentazione alla Commissione di cui all'art. 9 e successivamente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
- 6. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 7, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio al procedimento, all'ufficio comunale competente.
- 7. Il Servizio competente dispone il provvedimento relativo, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9.

ART. 38 VIOLAZIONI E SANZIONI

- 1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000:
- a) art. 6 comma 5;
- b) art. 8 comma 4;
- c) art. 20;
- d) art. 26 comma 2;
- e) art. 27;
- f) art. 28 comma 2;
- g) art. 35;
- h) art. 36 comma 2:
- i) art. 37 comma 2;
- j) art. 42 comma 1 lettera a), c), d), e), f), g), h), i), j), k);
- k) art. 42 comma 2 lettere b), g);
- 1) art. 43.
- 2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 900.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:
- a) art. 26 comma 3;
- b) art. 41 commi 1, 2 e 3;
- c) art. 42 comma 1 lettera b);
- d) art. 42 comma 2 lettere a), c), e), h), i);
- 3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 900.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni:
- a) art. 22;
- b) art. 25;
- c) art. 39;
- d) art. 42 comma 2 lettere d), f).
- 4. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 400.000 a L. 1.000.000.
- 5. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione non vidimata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L.

- 500.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale dispone la revoca dell'autorizzazione.
- 6. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 900.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.
- 7. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 900.000. Il Responsabile del Servizio competente dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.
- 8. Il titolare dell'autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.
- 9. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.
- 10. La sanzione amministrativa accessoria non si applica nei primi due accertamenti della violazione di cui al comma 9 qualora la stessa sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare e a condizione che il titolare abbia attivato, dopo ogni accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla legge affinché l'infrazione non fosse ripetuta. Dopo l'accertamento della terza violazione il Responsabile del Servizio dispone il provvedimento disciplinare nei confronti del titolare con la sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.
- 11. Il titolare di autorizzazione che, senza l'autorizzazione dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, adibisce un autobus immatricolato ad uso servizio di noleggio con conducente, ad esercitare servizi a itinerario fisso, con offerta indifferenziata, orari e tariffe prestabilite è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni.
- 12. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.
- 13. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi della Legge 24.11.81 n. 689.

ART. 39 RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

ART. 48 RECLAMI SUL SERVIZIO

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

ART. 49 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Il Responsabile del Servizio comunale competente, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:
- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione dal Titolo II Capo I e dal Titolo III Capo I;
- b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
- e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dai territori indicati dall'art. 30.
- 2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

ART. 50 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Il Responsabile del Servizio comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:
- a) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- b) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
- c) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
- d) sia in corso più di una volta nelle violazioni di cui all'art. 46 comma 9 o 10;
- e) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
- f) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
- 2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

ART. 51 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Comune.

ART. 52 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA O RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

ART. 53 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore appr ovazione.

ART. 54 ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

- 1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento per il servizio di noleggio al pubblico delle autovetture di rimessa", concernenti la disciplina del servizio di noleggio con conducente.
- 2. Con il presente regolamento, vengono abrogate inoltre le disposizioni contenute nelle Deliberazioni n. 306/489 del 3.3.95 e n. 675/539 del 28.2.97 e tutte quelle incompatibili con le norme relative alla eliminazione del contingente per il servizio di noleggio autobus con conducente e con i modi di assegnazione delle autorizzazioni.

ART. 55 NORME TRANSITORIE

- 1. L'organico per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è attualmente determinato in n. ______.
- 2. Le organizzazioni sindacali di categoria ed i soggetti di cui all'art. 5 hanno facoltà di proporre, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, su apposita istanza in carta legale, i modelli di contrassegno previsti dagli artt. 20 e 35. Entro 120 giorni dalla suddetta data, l'Amministrazione comunale stabilità i modelli di contrassegno obbligatori per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalle vigenti Leggi in materia